



Ris. mun. n° 968 del 15.05.2017

17.05.2017

Ordinanza municipale

per la ripartizione delle spese di demarcazione dei fondi nell'ambito della nuova misurazione particellare ufficiale del Comune di Castel San Pietro Sezioni di Monte e Casima

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- l'art.67 della Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) del 10 gennaio 2006;
- l'art.58 del Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006.

Premesso

- i costi residui a carico dei proprietari riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà, dopo deduzione delle partecipazioni federale, cantonale e comunale, ammontano a fr. 48'448.00 (IVA compresa):

decreta

art. 1

In applicazione dell'art. 67 LMU, il Comune di Castel San Pietro partecipa ai costi residui di demarcazione dei fondi con sussidio comunale del 20% (zona edificata/edificabile) e del 100% (zona boschi);

art. 2

Dedotte le partecipazioni federale, cantonale e comunale, la spesa residua è ripartita tra i proprietari (enti pubblici e proprietari privati) di beni immobili inclusi nel comprensorio indicato sui piani allegati;

art. 3

Per i lavori di ricerca, pulizia e verifica dei segni esistenti di terminazione e le spese amministrative, viene applicato un importo base uguale per tutti i fondi in zona I (edificata/edificabile), pari a fr. 80.00 a particella.

Ai fondi in zona III (boschi) non sono caricati di alcun onere.

art. 4

Per i lavori di accertamento e di demarcazione dei punti di confine con fornitura e posa del materiale di terminazione, la partecipazione dei proprietari è fissata come segue:

Tipo di segno posato:

. Termini di granito (cippo)	fr. 55.00
. Termini artificiali	fr. 35.00
. Bolloni	fr. 23.00
. Croci	fr. 10.00

art. 5

Quando un segno di confine (posato a nuovo) serve due o più particelle, i costi sono ripartiti tra i fondi interessati in parti uguali (vedi tabella conteggi);

art. 6

Il pagamento delle quote a carico di ogni proprietario deve essere effettuato in un'unica rata entro il termine di 30 giorni dalla notifica della bolletta;

art. 7

Contro la notifica di riparto di spesa può essere inoltrato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica del conteggio (art. 80 LMU);

art. 8

La presente ordinanza entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione;

art. 9 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 18 maggio al 18 giugno 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

A. Ponti L. Fontana

